

### **PREMESSA**

L' informativa sulle misure previste dal DL 137 in materia di lavoro

Tutti i link ai suddetti documenti sono riportati in calce alla presente informativa.

### **COMMENTI AL PROVVEDIMENTO**

#### **Prosecuzione misure di integrazione salariale**

Il corposo articolo 12, composto da 17 commi, prevede, ai primi otto commi, la possibilità di presentare domanda con causale COVID-19 per massimo 6 settimane dei trattamenti Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane previsto dal Decreto di Agosto (art. 1, c. 2 D.L. 104/2020, conv. L. 126/2020). Le 6 settimane di fruizione devono collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Le 6 settimane possono essere concesse decorso il periodo precedentemente autorizzato ai sensi del citato D.L. 104/2020, nonché (elemento di novità) ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive previste dal DPCM 24 ottobre 2020.

Sulla falsariga di quanto previsto già nel c.d. Decreto Agosto, i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle 6 settimane verseranno un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, nello specifico pari:

- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

**Nessun contributo addizionale** è invece previsto per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 % e per quelli che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019. Sono esonerati dal contributo addizionale anche i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività secondo il DPCM sopra citato.

#### **Proroga divieto licenziamenti**

Lo stesso art. 12, al comma 9, dispone la proroga fino al **31 gennaio 2021** del divieto di avviare **le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 223/1991** e estende la **sospensione delle** procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sono esonerate da tale divieto le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola prevista nel contratto di appalto.

Il successivo comma 10 proroga al 31 gennaio 2021 anche il divieto per il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti **di recedere dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/1966)**, così come restano sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

I predetti divieti e sospensioni non si applicano nei casi di **licenziamenti per cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**; conseguenti alla messa in **liquidazione della società senza continuazione**, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi

dell'articolo 2112 c.c., nelle ipotesi di **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASpl.

Restano inoltre esclusi dal **divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo di azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Si noti che l'effetto della proroga dei predetti divieti e sospensioni è solo parzialmente compensato dal ricorso alle misure di integrazione salariale in quanto per i primi è prevista la data del 31 gennaio 2021 e per le seconde solo 6 settimane a partire dal 16 novembre.

#### **Esonero versamento contributi previdenziali**

In favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale citati, è riconosciuto l'esonero dal versamento della quota a loro carico dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del D.L. 104/2020 per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruita nel mese di giugno 2020.

Si sottolinea la differenza rispetto alla precedente disposizione prevista dal Decreto Agosto poiché quest'ultima prevedeva un esonero di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2021 ma pari al doppio delle ore fruita nei mesi di maggio e giugno, mentre la nuova disposizione prevede un esonero di sole 4 settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021, pari alle ore di integrazione fruita nel solo mese di giugno.

L'esonero deve essere riparametrato e applicato su base mensile e non comprende premi e contributi INAIL. I datori di lavoro che abbiano richiesto l'esonero (art. 3 D.L. 104/2020) possono rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto per presentare domanda di accesso alle integrazioni salariali previste dal D.L. 137/2020.

Si ricorda che i predetti benefici sono subordinati all'autorizzazione della Commissione Europea.

#### **Sospensione versamenti previdenziali e assistenziali**

Ai datori di lavoro con sede operativa nel territorio dello Stato e appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate nei codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al Decreto Ristori (D.L. 137/2020), sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

Il pagamento dei contributi sospesi potrà essere effettuato senza sanzioni né interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
- fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Il **mancato pagamento** di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

#### **Novità lavoro agile per genitori lavoratori**

L'art. 22 del D.L. 137/2020 modifica la precedente disciplina che prevedeva il diritto di effettuare la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per i genitori con figli studenti in quarantena. Tale diritto riguarda adesso i genitori di figli inferiori a 16 anni (prima 14) e non solo per i casi di quarantena ma anche in caso di didattica a distanza (DAD). Qualora i figli abbiano un'età compresa tra 14 e 16 anni i genitori hanno diritto di astensione dal lavoro senza retribuzione né indennità, senza riconoscimento di contribuzione figurativa e con conservazione del posto.

#### **Lavoratori settori turismo – sport – spettacolo**

E' prevista una nuova erogazione delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (compresi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato), nonché per gli stagionali

degli altri settori e per i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d'opera. In particolare viene riconosciuta un'**indennità di € 1000**:

- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché a lavoratori dipendenti e autonomi di settori diversi da questi (art. 15, comma 3, lett. a), che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che in tale periodo che abbiano effettuato almeno 30 giornate di lavoro; gli aventi diritto non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente o percettori di NASpI alla data del 29 ottobre 2020;

- a lavoratori intermittenti che abbiano effettuato almeno 30 giornate di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;
- ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e stabilimenti termali titolari di uno o più rapporti di lavoro nel medesimo periodo dei punti precedenti, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate e titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a termine o stagionale nel medesimo settore per almeno 30 giornate di lavoro;
- ai lavoratori autonomi privi di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 17 marzo 2020, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel medesimo periodo indicato ai punti precedenti siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c. con accredito di almeno un contributo mensile e che non abbiano in essere un contratto alla data del 29 ottobre 2020;
- incaricati delle vendite e domicilio con reddito annuo 2019 superiore a € 5.000 derivante da tale attività, con partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata INPS e non iscritti ad altra forma previdenziale al 29 ottobre 2020;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020, dai quali deriva un reddito non superiore a € 50.000 euro, non titolari di pensione, ovvero con almeno 7 contributi giornalieri versati nello stesso periodo e con un reddito derivante non superiore € 35.000.

A favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società o associazioni sportive dilettantistiche, che abbiano cessato o ridotto l'attività a causa dell'emergenza Covid-19, per il mese di novembre 2020 è prevista un'indennità pari a € 800 erogata dalla società Sport e Salute S.p.A.

### **Proroga termine trasmissione modello 770**


Il provvedimento recepisce le istanze provenienti dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e proroga al **10 dicembre** la scadenza per la trasmissione del modello 770/2020 inizialmente prevista al 2 novembre (il 31 ottobre cade di sabato).

Per effetto della proroga è conseguentemente differita la scadenza per la trasmissione dei modelli di Certificazione Unica 2020 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (c.d. "CU autonomi"). Sull'argomento si rimanda alla recente circolare Agenzia delle Entrate 13 aprile 2020, n. 9, par. 6.1.

Si ricorda infine che la proroga consente l'ampliamento dei termini previsti per fruire del ravvedimento operoso collegato alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, per il versamento delle ritenute omesse e del termine per la presentazione di eventuali dichiarazioni correttive di quelle già trasmesse.

### **Esonero contributivo filiera agricoltura e pesca**

Per le aziende delle filiere agricoltura, pesca e acquacoltura, comprese quelle produttrici di vino e birra, è previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL, per la mensilità di **novembre 2020** (scadenza 16 dicembre). Per gli iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni l'esonero si applica alla rata in scadenza il 16 novembre 2020 per un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020.

<b>Speciale DL 137 n.1 – RISTORI</b>	
<i>Analisi delle nuove misure in materia di lavoro</i>	

### **Proroga reddito di emergenza**

Sono previste due ulteriori mensilità (novembre e dicembre) del reddito di emergenza (Rem) a favore dei nuclei familiari già beneficiari e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio (art. 82, c. 5, D.L. 34/2020).

*Sperando di fare cosa gradita*

**Sisthema Srl, Stefano Minelli**

**Per questioni di brevità non pubblichiamo i testi commentati degli articoli che comunque possono essere consultati direttamente sul DL 137.**

### **LINK E DOCUMENTI NORMATIVI E NON**

**testo del DL 137:**

<https://sisthema.it/wp-content/uploads/2020/10/DL-137.pdf>

**Allegato 1 al DL 137 (Codici Ateco e percentuale del rimborso)**

<http://sisthema.it/wp-content/uploads/2020/10/atecoepercentuale.pdf>